



DECRETO n. 12 del 12 febbraio 2026

OGGETTO: Approvazione Regolamento "Norme di svolgimento dell'Assemblea in elettorale -Roma 23 e 24 maggio 2026".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITA adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_ REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITA con n.8122 del 4.10.2018;
- il Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITA n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UITA (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021);
- il Decreto del Ministro della difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della UITA;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 4 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025;
- CONSIDERATO CHE in data 8 Gennaio 2025 l'allora Presidente della UITA in carica comunicava alle Amministrazioni vigilanti, la prossima scadenza degli Organi di Governance in data 14 febbraio 2025;
- alla data del 14 febbraio 2025 unitamente alla scadenza degli organi di Governance è decaduto anche il Collegio dei Revisori;
- VISTA la Nota del Ministero della Difesa protocollo M_D_ABBE6E3 REG2025 0004079 20-01-2025 assunta al protocollo UITA n. 783 del 21-01-2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;
- VISTI la comunicazione di approvazione del nuovo Statuto della UITA da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2025 (G.U. serie Generale n.10 del 14.01.2025);
- il Decreto del Ministro della Difesa 05.02.2025, assunto al prot. UITA con il n. 1644 del 06.02.2025, con il quale l'avvocato Walter De Giusti è stato nominato Commissario Straordinario dell'UITA con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere dal 15.02.2025 e sino alla nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno;



il Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 10 ottobre 2025 con il quale è stato approvato il progetto di variazione al bilancio di previsione 2025, che si è reso necessario al fine di rimodulare il bilancio secondo le esigenze dell'Ente al fine di garantirne la continuità amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO del Decreto del 22 ottobre 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina il Collegio dei Revisori Straordinario fino alla costituzione del collegio dei revisori ordinario;

che in data 25 novembre 2025, il Collegio dei Revisori Straordinario, con verbale n. 3 ha espresso il proprio parere accertando la coerenza delle risultanze esposte nel Rendiconto generale dell'esercizio 2024, attualmente all'esame delle Amministrazioni competenti;

che in data 19 dicembre 2025, il Collegio dei Revisori Straordinario, con verbale n. 6, ha verificato che la variazione di bilancio sottoposta non altera il pareggio e tiene conto dei vincoli di destinazione, anche tale documento è stato sottoposto alle Amministrazioni vigilanti ed attualmente ancora al loro esame;

RISCONTRATO CHE con nota prot. n. 324 del 14 gennaio 2026 il Segretario Generale, in conformità dell'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, ha trasmesso agli organi vigilanti l'adozione dell'esercizio provvisorio a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2026, per le motivazioni di cui sopra;

RILEVATO CHE l'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente, rubricato "Esercizio provvisorio" recita: *"1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti vigilanti, l'amministrazione vigilante autorizza per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente. 2. La gestione provvisoria consentirà di utilizzare le risorse previste nel bilancio di previsione in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di vigenza della gestione provvisoria stessa, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi"*

VISTO il decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 04/11/2025 di indizione dell'Assemblea nazionale in seduta elettorale;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'approvazione da parte degli Enti vigilanti del nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto UITA, di regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, tenuto conto degli artt. dal 10 al 14 e dell'art. 34 comma 5 dello Statuto UITA;

TENUTO CONTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio UITA;

VISTA la scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale



DECRETA

- di approvare il Regolamento “Norme di svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITTS in elettorale – 23 e 24 maggio 2026 – Roma” che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie all'esecuzione della presente delibera;
- di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITTS per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni del Consiglio e la pubblicazione nella apposita sezione “Pubblicità legale” e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del Dlgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Commissario Straordinario
Avv. Walter De Giusti

Allegato: Regolamento “Norme di svolgimento dell' Assemblea Nazionale UITTS in seduta elettorale, 23 e 24 maggio 2026 – Roma”



Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITS in sessione elettorale

23 e 24 maggio 2026 - ROMA

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza dell'art. 19, comma 2 lett. o) dello Statuto UITS. Le disposizioni del regolamento disciplinano i lavori dell'Assemblea, integrano le previsioni contenute nello Statuto UITS e sono parimenti vincolanti. La verbalizzazione dei lavori assembleari in seduta elettorale è affidata ad un notaio ed il verbale è sottoscritto anche dal Segretario Generale.

Art. 1

Diritto di Voto

1. Ai sensi dell'art. 14, 1 comma, lett. a)b)c), partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto le Sezioni TSN, che esprimono il loro voto per il tramite del relativo Presidente, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti presso le Sezioni TSN e i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che siano costituiti ed Affiliati all'UITS da almeno 12 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e che risultino iscritte al Registro Nazionale della Attività sportive dilettantistiche.
2. Non è consentita l'espressione del voto della Sezione TSN ai Presidenti il cui mandato sia scaduto alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata, salvo il caso in cui:
 - a) la Sezione abbia regolarmente convocato, a norma dello Statuto delle Sezioni, l'assemblea elettorale sezionale;
 - b) la Sezione abbia effettuato le elezioni ma non è stato ancora perfezionato l'iter di convalida o ratifica per cause a loro non imputabili;
 - c) la Sezione sia commissariata.

È esclusa la partecipazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi delle Sezioni TSN se il loro mandato risulta scaduto. Non è consentita la partecipazione delle Sezioni TSN o dei Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che non abbiano versato all'Unione le quote di affiliazione o riaffiliazione e non siano in regola con l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e ciò comporta anche l'esclusione dei loro Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi. Non è consentita la partecipazione al Presidente di Sezione cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 14, 2 comma, lett. a) e b) la Sezione TSN che vorrà partecipare all'Assemblea elettiva potrà delegare un membro del proprio Consiglio direttivo ovvero il Presidente di altra Sezione anche di regione diversa da quella di appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, sono attribuite le seguenti categorie di voto:

a) Voto Sportivo:

Riconosciuto alle Sezioni TSN e ai Gruppi Sportivi che, nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva dell'Unione o della Sezione/delle Sezioni, intesa come attività competitiva, non competitiva, amatoriale, scolastica e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/21 e riconosciuta dalla UITS come di seguito specificato:

- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN, quali rappresentanti delle attività sportive;
- un voto ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi;





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- un voto agli Atleti e ai Tecnici sportivi eletti in ciascuna Sezione e in ciascun Gruppo Sportivo.
- b) Voto Istituzionale:
Riconosciuto alle Sezioni TSN che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea hanno svolto attività istituzionale, come di seguito specificato:
- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione stessa, a condizione che la suddetta attività istituzionale risulti dal programma Gestionale in uso all'UITTS mediante la registrazione dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e/o dei patentini di idoneità al tiro.
- c) Voti Plurimi:
In aggiunta al voto base Sportivo e/o voto base Istituzionale, gli eventuali voti Plurimi sono diretti a differenziare le Sezioni e i Gruppi Sportivi che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica e/o nella diffusione dello sport del Tiro a Segno. Sono riconosciuti come di seguito specificato:
- Ai Presidenti delle Sezioni TSN e al Rappresentanti dei Gruppi Sportivi, nonché gli Atleti e i Tecnici sportivi eletti nelle stesse Sezioni o Gruppi Sportivi, calcolati in ragione dei risultati agonistici raggiunti e ripartiti in percentuale, in base alla carica ricoperta (art. 14 commi 9 e 10 dello Statuto UITTS);
 - Ai Presidenti delle Sezioni TSN, in base alla graduatoria degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse, spettanti a UITTS, risultante dal bilancio consuntivo anno 2025 "Rendiconto semplificato Sezioni TSN 2025", sottoscritto dal Presidente sezionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore unico, trasmesso all'UITTS entro la data di convocazione dell'Assemblea (art. 14 comma 11).
4. Gli interessati, i cui nominativi non risultassero nell'elenco dei convocati, allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea e le Sezioni che riscontrassero discrepanze rispetto al peso dei voti attribuiti, potranno richiedere di essere inseriti nel richiamato elenco e/o di apportare le necessarie correzioni al numero di voti attribuiti, trasmettendo a tal fine a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.uits.it o e-mail (protocollo@uits.it) la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato, entro e non oltre il 10 aprile 2026.
A seguito di quanto sopra, entro il successivo termine massimo del 23 aprile 2026 verrà pubblicato l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto con il relativo peso dei voti aggiornati.

Art. 2

Deleghe

1. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del Consiglio Direttivo della Sezione medesima, esclusi i Consiglieri Atleti e Tecnici votanti ovvero un Presidente di altra Sezione TSN anche non appartenente alla medesima Regione ovvero, il Consigliere in carica delegato dal Presidente dell'altra Sezione TSN che lo sostituisce. La delega potrà essere revocata con le medesime formalità con cui è stata consegnata entro il termine di chiusura delle operazioni di accredito cui si riferisce la convocazione.
2. Ciascun Rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla propria Sezione TSN, **di massimo due deleghe** secondo quanto stabilito dall'art. 14, 4 comma, lett. b) dello Statuto.
3. I Rappresentanti dei Gruppi Sportivi possono delegare ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, solo un tesserato del proprio Gruppo Sportivo e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi Sportivi o Sezioni TSN.
4. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.





5. Il Commissario straordinario dell'UITS, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITS, i Presidenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, i componenti della Procura federale e il Segretario Generale, nonché i candidati alle cariche elettive dell'UITS, non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.
6. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14, 7 comma, dello Statuto UITS, in forma scritta, su carta intestata o con timbro in calce della Sezione TSN, e contenere a pena di inammissibilità, le generalità e la copia dei documenti di identità del legale r.p.t. della delegante, la denominazione della Sezione TSN delegata nonché le generalità del l.r.p.t. di quest'ultima. La delega inoltre, deve fare espresso riferimento alla Assemblea per la quale la delega è conferita.
7. Le deleghe dovranno essere presentate in originale, in sede di Assemblea, presso la Commissione Verifica Poteri, pena l'irricevibilità. Le deleghe in copia, esibite in sede di Assemblea presso la Commissione Verifica Poteri, devono essere preventivamente anticipate a mezzo PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it all'attenzione dell'ufficio Organi Collegiali dell'UITS.

Art. 3

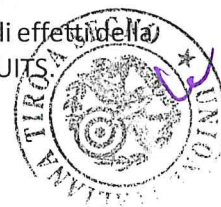
Convocazione dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, l'Assemblea in seduta elettorale è convocata mediante comunicazione trasmessa agli aventi diritto al voto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e pubblicata nella homepage del sito internet della UITS almeno 60 giorni prima della data del 23 maggio 2026.
2. Il timbro dell'ufficio postale di accettazione farà fede dell'avvenuta spedizione. L'UITS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della convocazione dovuta a disguidi non imputabili a colpa dell'UITS stessa. Della convocazione, in ogni caso, sarà comunque data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it e nella sezione PUBBLICITA' LEGALE: <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.
3. A norma dell'art. 12, 4 comma, dello Statuto UITS la convocazione indicherà:
 - Ordine del giorno;
 - Giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione.
4. L'elenco dei convocati (ovvero aventi diritto al voto), successivo al primo, terrà conto delle istanze di cui al precedente art. 1, comma 4, e dei provvedimenti di convalida e ratifica adottati successivamente alla data di invio della convocazione e ne sarà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it, nella sezione PUBBLICITA' LEGALE <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea elettorale e validità delle deliberazioni

1. Il quorum costitutivo è accertato secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
2. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto UITS, l'Assemblea elettorale è validamente costituita:
 - a. **in prima** convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
 - b. **in seconda** convocazione con l'intervento di almeno il 35% degli aventi diritto al voto calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
3. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo alla seconda convocazione estingue gli effetti della convocazione originaria e si procederà nuovamente nei termini prescritti dallo Statuto UITS.





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



4. Il Commissario dell'UITS, preso atto delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima o seconda convocazione e comunica per presa d'atto all'Assemblea l'avvenuta designazione del Presidente, per come individuato ai sensi dell'art. 12, 2 comma, dello Statuto. Successivamente il Presidente invita i presenti all'Assemblea ad eleggere il Vice Presidente, scelto tra di loro, con il compito di coadiuvare ed eventualmente sostituire il Presidente designato.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale. La verbalizzazione dei lavori assembleari è affidata ad un notaio che redige apposito verbale sottoscritto anche dal Segretario Generale dell'UITS o in caso di assenza da un suo delegato.
6. Ai sensi dell'art. 17, 4 comma, dello Statuto, l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, dai presenti accreditati in Assemblea.
7. E' eletto, al primo scrutinio, a Presidente nazionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti accreditati in Assemblea.
8. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da alcuno dei candidati al primo turno si procederà al ballottaggio fra i due candidati più suffragati. In caso di mancato raggiungimento anche nel turno di ballottaggio della maggioranza assoluta dei voti da parte di alcuno dei due candidati si procederà ad una terza successiva votazione.
9. In caso di accertata impossibilità per alcuno dei candidati di raggiungere il quorum richiesto, il Presidente dell'Assemblea la dichiara sciolta e dovrà essere convocata in seduta elettiva entro i 90 giorni successivi. Ciò si verifica, altresì, nel caso in cui vi fosse un solo candidato alla presidenza che non ottenesse la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio. A sensi dell'art. 10, 3 comma, dello Statuto le operazioni di voto relative alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo possono avere inizio solo dopo l'ultimazione dello scrutinio relativo alla elezione del Presidente nazionale. In caso di mancata elezione del Presidente nazionale, pertanto, non si potrà procedere alla elezione delle altre cariche.
10. Sono considerati eletti Consiglieri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITS; in caso di parità prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse;
11. Sono considerati eletti Revisori i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse. In assenza di candidature alla carica di Revisore supplente si terrà conto del primo dei non eletti alla carica di membro effettivo del Collegio.

Art. 5

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.





Art. 6

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Commissario straordinario dell'UITA, è composta da un Presidente nominato in accordo con il CONI e due membri scelti nelle categorie indicate al comma 3 dell'art. 13 dello Statuto UITA e da un segretario scelto tra il personale in servizio presso l'UITA. E' altresì, nominato un membro supplente, avente i medesimi requisiti dei membri effettivi, il quale subentrerà in caso di impedimento, rinuncia o revoca di uno dei componenti. In caso di improvviso impedimento all'espletamento dell'incarico il Segretario Generale è delegato a nominare con propria determina il membro sostituito.
2. La stessa Commissione si avvarrà dell'ausilio di personale dipendente dell'UITA, necessario per lo svolgimento delle fasi preparatorie e di chiusura delle operazioni assembleari.
3. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 7, quale organo permanente della Assemblea la Commissione Verifica Poteri:
 - si insedia, in prima convocazione, dalle ore 07:00 fino alle ore 09:00 del giorno 23 maggio 2026, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione dell'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo;
 - si insedia, in seconda convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 10:00 del giorno 24 maggio 2026, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione del raggiungimento del quorum costitutivo;
 - attesta la corretta presentazione delle candidature e verifica attestandone il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità dei soggetti candidati escludendo coloro i quali ne risulteranno privi;
 - controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA;
 - supervisiona le operazioni per l'identificazione dei Rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, previo accertamento della ricevibilità e validità delle deleghe, e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti nelle Sezioni TSN e nei Gruppi Sportivi;
 - consegna, mediante l'ausilio del personale dipendente dell'UITA o di società esterna all'uopo incaricata, ad ogni avente diritto a voto un braccialetto a lettura ottica e/o una ricevuta cartacea e/o altro supporto, contenente i dati riepilogativi della registrazione certificato elettorale/credenziali di accesso, da conservare per tutta la durata dell'Assemblea;
 - si trasforma in Commissione di Scrutinio all'inizio delle operazioni di voto.
4. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
5. Prima di aprire i lavori dell'Assemblea, il Commissario dell'UITA invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi in ordine alla rappresentanza. La relativa votazione avviene per alzata di mano, esclusi i ricorrenti, fatte salve altre modalità di votazione.

Art. 7

Candidature

1. L'Assemblea nazionale, in seduta elettorale, elegge:
 - a. il Presidente nazionale (con diritto di voto riconosciuto a tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea a norma dello Statuto UITA e del presente regolamento);





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- b. i membri del Consiglio Direttivo (n. 8 Consiglieri, con diritto di voto riconosciuto ai soli Presidenti delle Sezioni TSN e ai Rappresentanti dei Gruppi sportivi; n. 3 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, tra i quali deve essere garantita la presenza di esponenti di entrambi i sessi, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti degli Atleti; n. 1 Consigliere, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti dei Tecnici);
- c. un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati.

- 2. Per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITA (art. 16), deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITA debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità. La candidatura dovrà pervenire presso la sede della UITA, all'indirizzo Via le Tiziano, n. 70 - CAP 00196 Roma, presso la Segreteria Generale, all'attenzione della Commissione Verifica Poteri, a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero raccomandata a mano ovvero via PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it entro e non oltre le ore 16.00 17 aprile 2026.
- 3. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche.
- 4. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
- 5. Entro il termine del **23 aprile 2026** la Commissione Verifica Poteri si deve riunire e procedere a verificare la corretta presentazione delle candidature ed il possesso dei requisiti di candidatura ed eleggibilità redigendo l'elenco dei candidati suddivisi per carica ed elencati per ordine alfabetico. L'elenco datato e sottoscritto verrà immediatamente pubblicato sul sito: [www.uits.it](http://www.uits.it/pubblicita-legale.html) nella sezione PUBBLICITA LEGALE : <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html>.
- 6. Possono accedere alle cariche elettive coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani ed abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) siano in regola con il tesseramento UITA alla data di presentazione della candidatura;
 - c) per accedere alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti o dei Tecnici sportivi occorre essere rispettivamente atleti o tecnici in attività oppure essere stati tesserati UITA per almeno due anni nell'ultimo decennio ed aver preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale di qualunque disciplina riconosciuta dalla UITA, per i tecnici sportivi è altresì necessario il loro inserimento nello specifico albo tenuto dall'Unione stessa;
 - d) per accedere alla carica di componente elettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITA occorre essere iscritti al registro dei revisori contabili;
- 7. Sono ineleggibili ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto:
 - a) coloro che il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale, imprenditoriale, industriale, artigianale svolta in proprio e/o in nome altrui - collegata all'attività dell'Unione;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori all'anno, ovvero, a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore all'anno;
 - c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte dell'UITA, di FSN riconosciute dal CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico; non è eleggibile colui che abbia





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



primo grado. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla Corte Federale di Appello entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della impugnazione e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).

g. La Corte Federale di Appello decide entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.

3. Per l'Impugnazione delle candidature:

a. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito federale dalla Segreteria Generale entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito federale. Il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale ovvero il candidato ammesso che intenda contestare l'esclusione o l'ammissione di altro candidato potrà presentare ricorso al Tribunale Federale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione con le modalità ed i termini stabiliti ai punti b. e c. del precedente comma 2.

b. Eventuali controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro tre giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).

c. Il Tribunale Federale dovrà decidere i ricorsi entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, e la nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITS.

d. Avverso la decisione del Tribunale Federale è ammesso reclamo entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado via PEC alla Corte Federale di Appello.

e. Per gli eventuali controinteressati essi hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro e non oltre tre giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).

f. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.

g. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla pubblicazione sul sito UITS.

4. Per i ricorsi successivi allo svolgimento dell'Assemblea vale quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 9

Sistemi di votazione

1. Le modalità e i sistemi di votazione sono quelli indicati all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITS;
2. Per la votazione in forma elettronica a scrutinio segreto il sistema utilizzato garantisce la stampa in forma anonima delle schede votate quale ricevuta cartacea di voto da inserire in apposita urna per le successive eventuali verifiche manuali.

Art. 10

Operazioni di voto

1. Ad ogni Rappresentante delle Sezioni di TSN, dei Gruppi sportivi, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, legittimato all'esercizio del diritto di voto, viene consegnato





riportato la condanna della radiazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo rappresentato e costituito dai richiamati enti, pur potendo lo stesso tesserarsi per la sola pratica di attività sportiva, ovviamente presso altra Federazione rispetto a quella dalla quale risulti radiato;

d) coloro che abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping (WADA) e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

e) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le FSN, le DSA o altri organismi riconosciuti dal CONI.

8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'UITTS, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 8

Ricorsi

1. Ai sensi del nuovo art. 12, 2 comma, dello Statuto UITTS la procedura e le modalità di impugnativa della tabella dei voti e delle candidature viene disciplinata dal *"Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive"* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020 con provvedimento n. 152.

2. **Per l'impugnazione della tabella voti:**

- a. Gli Affiliati, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi aventi diritto a voto o il Procuratore Federale possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco definitivo per l'omessa e/o per l'errata attribuzione dei voti;
- b. Il ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della Sezione TSN o del Gruppo Sportivo contenente le motivazioni a sostegno dell'impugnazione e corredato di ogni elemento utile ai fini della decisione deve pervenire, a mezzo PEC (giuridico.istituzionale@pec.uits.it) all'attenzione del Tribunale Federale, con all'oggetto la dicitura "RICORSO CONTRO [...]", a pena di irricevibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione della tabella voti. Il ricorso deve essere inviato, a pena di inammissibilità, con le stesse modalità e termini alla Sezione TSN o Gruppo Sportivo controinteressato o alle Sezioni TSN o Gruppi Sportivi controinteressati;
- c. Per la presentazione del ricorso è dovuto un deposito obbligatorio di € 100,00. (cento/00 euro) che verrà restituito in caso di suo accoglimento, da versare tramite bonifico bancario sul c/ATTESA REVERSALE della UITTS — Codice IBAN IT14 B010 0503 3090 0000 0200 612 banca BNL, intestato a Unione Italiana Tiro a Segno, causale "RICORSO CONTRO [...]";
- d. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
- e. Il Tribunale Federale dovrà decidere entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi eventualmente respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITTS.
- f. Le parti costituite nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale possono proporre reclamo alla Corte Federale di Appello entro tre giorni dalla comunicazione della decisione.





Art. 12

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o lo scrutinio il Presidente della Commissione scrutinio redige apposito verbale e ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea, verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.
4. I lavori dell'Assemblea sono audio registrati, la fono trascrizione forma parte integrante del verbale che viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso la Segreteria Generale e gli altri trasmessi entro 15 giorni al Ministero della Difesa e alla Segreteria Generale del CONI.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Segretario Generale dell'UITA per la custodia degli stessi presso la Segreteria dell'Unione, o presso il notaio che assisterà ai lavori assembleari.





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- un Biglietto di ammissione simile ad uno scontrino fiscale riportante tutte le informazioni relative alla sua partecipazione in proprio all'assemblea (Nome e Cognome, Società, ruolo, codice a barre) più quelle di eventuali deleganti. Tale biglietto sarà stampato in duplice copia e controfirmato dal delegato e da un componente della Commissione verifica poteri. La copia firmata dal delegato sarà trattenuta e costituirà parte del libro firma.
2. All'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri si trasforma in Commissione di scrutinio. Il Presidente della Commissione dirige le operazioni di voto, ha autorità sulle questioni di ordine ed interprete delle norme che regolano la votazione. La Commissione si accerta che nel luogo destinato alle votazioni si trovino:
 - cabine o divisori che assicurino la segretezza del voto;
 - l'elenco delle Sezioni e dei Gruppi sportivi affiliati e copia delle presenti norme;
 - le urne necessarie, vuote, che dovranno essere chiuse e sigillate a cura del Presidente della Commissione prima dell'inizio delle operazioni di voto, aventi una sola fessura per l'introduzione della ricevuta di voto espresso a video terminale *touch screen*;
 - il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
 3. Per ciascuna delle votazioni le operazioni continuano fino a quando abbia votato l'ultimo dei Rappresentanti e dei delegati che abbia risposto alla prima o, eventualmente, alla seconda chiamata. Quindi, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
 4. Il Rappresentante o il delegato dell'Affiliato chiamato, nonché i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici delle rispettive Sezioni o Gruppi sportivi, si presentano alla Commissione di scrutinio ed esibiscono il certificato elettorale/credenziali di accesso per accedere alla cabina elettorale.
 5. Per gli elettori eventualmente assenti al momento della prima chiamata, sarà effettuata una seconda chiamata al termine della prima. Coloro che non si presenteranno alla seconda chiamata perderanno il diritto di esprimere il proprio voto.
 6. L'elettore esprime il voto nella cabina o divisorio predisposto e, quindi, restituisce agli addetti presenti la scheda che, in sua presenza, viene introdotta nell'urna corrispondente alla categoria rappresentata e costituisce certificazione del voto.
 7. Di ogni operazione di voto portata a termine viene presa nota per evitare la possibilità di ripetizione del voto stesso.
 8. Al termine dell'assemblea saranno consegnati i risultati delle singole votazioni così come visualizzate sullo schermo in formato pdf ed il tabulato di dettaglio con l'indicazione di voto di ciascuna votante in ciascuna votazione.

Art.11 **Scrutinio**

1. Per ciascuna delle votazioni il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero dei votanti;
 - verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero dei votanti e quello degli aventi diritto;
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono in maniera informatizzata sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.

